

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa: **Cargeas Assicurazioni S.p.A.** - Italia - Iscritta Albo Imprese IVASS al n. 1.00064

Prodotto: **Capofamiglia**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Capofamiglia è la soluzione dedicata alla protezione della tua famiglia, per tutelarti in caso di richieste di risarcimento danni da parte di terzi per eventi accidentali di cui tu o i tuoi familiari stabilmente conviventi siate ritenuti responsabili. Puoi estendere le coperture base alla Responsabilità Civile derivante dall'esercizio della caccia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):** l'Impresa tiene indenne te e il tuo nucleo familiare per richieste di risarcimento relative a danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose per un evento accidentale avvenuto nell'ambito della vita privata.
- ✓ **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** l'Impresa tiene indenne te e il tuo nucleo familiare per richieste di risarcimento relative ad infortuni subiti da prestatori di lavoro da te dipendenti.

Sono presenti alcune estensioni di garanzia, sempre operanti:

1. esercizio di baby sitting da parte dei familiari conviventi;
2. danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato;
3. estensione della RCO al danno biologico;
4. assistenza dell'Impresa in sede di giustizia penale;
5. validità della garanzia RCO in caso di inesatta interpretazione di Norme INAIL.

È inoltre assicurata la Responsabilità Civile derivante:

- da proprietà e/o conduzione della abitazione abituale e secondaria;
- per i locatari, da danni accidentali causati ai locali (rischio locativo);
- da esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione delle suddette abitazioni;
- dall'uso di elettrodomestici;
- dal possesso di animali domestici, cavalli e animali da cortile;
- da intossicazione/avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati agli ospiti;
- da fatti commessi da babysitters, e persone addette ai servizi domestici;
- dalla proprietà ed uso di biciclette, esercizio di attività sportive e del tempo libero;
- a terzi affidatari dei figli minori dell'Assicurato per fatti commessi da questi ultimi;
- dalla partecipazione dell'Assicurato e/o del Coniuge alle attività organizzate dalle scuole dei figli;
- dall'utilizzo di veicoli a motore da parte dei figli minori ad insaputa dell'Assicurato e/o contro la sua volontà;
- da lesioni al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terze nei confronti di quest'ultimo nel caso di guida di veicoli e natanti non di proprietà dell'Assicurato;
- dai danni a terzi non trasportati mentre sei trasportato su veicoli di proprietà altrui;
- da danni corporali provocati a terzi dai figli minorenni dell'Assicurato a seguito di guida di veicoli a motore;
- da danni a cose di terzi situate nell'abitacolo di auto condotte dall'Assicurato.



Che cosa è assicurato? (segue)

Per ciascuna garanzia, l'Impresa indennizza i danni fino all'importo massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. massimale/limite di indennizzo).

Le sezioni/coperture sopra descritte possono essere acquistate secondo diverse combinazioni, quelle effettivamente acquistate sono indicate nel modulo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):** non sono considerati terzi:
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - il dipendente dell'Assicurato che subisca il danno in relazione all'attività lavorativa.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia non comprende:

- ! danni alle Cose, veicoli compresi, che l'Assicurato o le persone di cui lo stesso debba rispondere, abbiano in custodia a qualsiasi titolo o destinazione (fatta eccezione per i "locatori" per i quali si conferma quanto previsto all'art.7, punto danni da furto, da incendio a Cose;
- ! la guida ed uso di veicoli e natanti a motore ed aeromobili;
- ! i maggiori oneri derivanti dall'obbligo solidale dell'Assicurato - in quanto condomino - con altri eventuali condomini;
- ! i danni da inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, contaminazione di acque, terreni o colture;
- ! i danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- ! l'esercizio dell'attività venatoria;
- ! riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto



Dove vale la copertura?

✓ La copertura vale per i danni che avvengono nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative.

In caso di sinistro, devi darne avviso scritto all'Intermediario o all'Impresa entro 8 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi anche decidere di pagare il premio in rate semestrali e quadrimestrali, con oneri aggiuntivi pari rispettivamente del 4% e 5%; in ogni caso il premio è dovuto per l'intero anno.

Il pagamento del premio può essere effettuato con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifico o denaro contante con i limiti ed i modi previsti dalla normativa in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all'Intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l'assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento.

In mancanza di disdetta le coperture proseguono per una durata pari ad un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando all'Impresa una raccomandata A/R almeno 60 giorni prima dalla scadenza della polizza.

Puoi anche disdire il contratto a seguito di sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo inviando una raccomandata all'Impresa con un preavviso di almeno 30 giorni.